


**Tabella 6: Ripartizione territoriale dei contributi alla danza anno 2003**

Regione	Ripartizione	Abitanti
Piemonte	11,7%	7%
Valle d'Aosta	0,0%	0,20%
Lombardia	5,1%	16%
Trentino A.A.	1,8%	2%
Veneto	3,7%	8%
Friuli V.G.	0,1%	2%
Liguria	0,5%	3%
Emilia R.	12,2%	7%
<b>Totale Nord</b>	<b>35,1%</b>	<b>45%</b>
Toscana	10,9%	6%
Umbria	0,9%	1%
Marche	1,8%	3%
Lazio	37,2%	9%
<b>Totale Centro</b>	<b>50,9%</b>	<b>19%</b>
Abruzzo	0,0%	2%
Molise	0,0%	1%
Campania	4,4%	10%
Puglia	2,8%	7%
Basilicata	0,5%	1%
Calabria	2,2%	4%
Sicilia	2,4%	9%
Sardegna	1,6%	3%
<b>Tot. Sud-Isole</b>	<b>14,0%</b>	<b>36%</b>

L'indicazione comparativa relativa agli abitanti, per quanto ovvia, serve a mostrare il rapporto esistente tra iniziative e bacino potenziale di utenza di riferimento.

Se analizziamo i flussi di stanziamento negli ultimi sei anni (vedi grafico 3) emerge con immediatezza che le differenze fra le aree del Paese non sembrano affievolirsi con il trascorrere del tempo, anzi si riscontra una sostanziale stabilità nelle assegnazioni sul territorio.

**Grafico 3: Il FUS alla Danza dal 1998 al 2003**

Nell'area del Centro si rileva una piccola crescita nel biennio 1998-1999, seguita successivamente da una diminuzione; nel 2002 si osserva nuovamente un tendenza all'aumento che si è mantenuta anche nel 2003, portando i finanziamenti intorno al 50,9% del totale dei fondi FUS alla danza.

Le Regioni del Nord fanno segnare una crescita notevole nel 2001-2002, mentre nel 2003 l'aumento dei fondi è stato meno consistente facendo stabilizzare la quota dei fondi intorno al 35,1% della quota complessiva assegnata al settore coreutico.

Per le Regioni del Sud e nelle Isole nell'anno in esame si riscontrano segni considerevoli di ripresa: in effetti la percentuale degli stanziamenti destinati alle attività di danza del meridione è passata dall'11% del 2002 al 14% del 2003.

Naturalmente le assegnazioni al comparto che qui sono state considerate non tengono conto in alcun modo dei fondi che vengono destinati direttamente alle Fondazioni Lirico Sinfoniche ed ai Teatri di Tradizione, che, come è noto, rappresentano una quota fondamentale di tutto il sostegno alla danza tramite il Fondo Unico per lo Spettacolo.

Attraverso la mappa delle densità dei contributi per Regione è possibile in modo più immediato percepire la disomogeneità dell' articolazione territoriale delle attività di danza.

Mappa 1: Densità iniziative di danza sovvenzionate con il FUS per l'Anno 2003



ASSEGNAZIONI 2003 (valori in euro)	
da 0,00 a 70.000,00	(6 Regioni)
da 70.000,00 a 120.000,00	(2 Regioni)
da 120.000,00 a 250.000,00	(5 Regioni)
da 250.000,00 a 500.000,00	(3 Regioni)
da 500.000,00 a 3.200.000,00	(4 Regioni)

## **5.0 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI**

I criteri generali di assegnazione dei contributi a favore delle attività di Danza, così come definiti dal Regolamento contenuto nel D.M. 21/05/2002, si basano essenzialmente su due parametri:

- la **valutazione quantitativa** fa riferimento alle principali voci di costo in funzione del tipo di attività svolta (costo personale, cachet, direzione artistica, promozione e pubblicità, affitto locali) e ad altri elementi (quali l'utilizzo di giovani artisti, l'esecuzione di opere di coreografi contemporanei, l'effettuazione di parte dell'attività in particolari zone del Paese individuate dall'Unione Europea). (art. 2 e 5)
- la **valutazione qualitativa**, che interviene successivamente e fa riferimento al livello artistico, tecnico e culturale delle iniziative, è espressa dalla Commissione Consultiva per la Danza. Il parere di tale Commissione è determinante ai fini della definizione di ogni singola sovvenzione, potendo determinare la variazione in aumento fino al raddoppio, o la diminuzione fino all'azzeramento della base quantitativa determinata in via amministrativa. (art.6)

Se analizziamo nel dettaglio i **criteri generali di attribuzione del contributo** alle attività della Danza<sup>9</sup>, risulta che ai sensi dell'**art. 2** del nuovo Regolamento, il contributo è correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'**art.5**, secondo la valutazione qualitativa di cui all'**art. 6** (si veda più avanti). Il contributo non può comunque eccedere la somma equivalente al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.

Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attività relative alla produzione, alla distribuzione, all'esercizio, alla promozione e al perfezionamento professionale, nonché a rassegne e festival.<sup>10</sup>

Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo ai programmi di attività relativi ai singoli settori della danza, sentita la sezione danza del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:

- a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'articolo 5, per la quantificazione del contributo;
- b) l'incentivo finanziario da assegnare ai soggetti della danza che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani danzatori e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;
- c) l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi di produzione di cui all'articolo 9<sup>11</sup>, che svolgono anche attività di perfezionamento professionale di quadri artistici;
- d) l'incentivo finanziario per le attività svolte nelle regioni dell'obiettivo 1<sup>12</sup> alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

<sup>9</sup> Compagnie di danza, soggetti di promozione e formazione del pubblico, esercizio teatrale e teatri municipali, Accademia nazionale di danza, promozione della danza e perfezionamento professionale, rassegne e festival.

<sup>10</sup> L'amministrazione, previo assenso dell'interessato e sentita la Commissione, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possono essere diversamente classificati.

<sup>11</sup> Art. 9, comma 1: Gli organismi di produzione della danza svolgono un'attività di interesse pubblico, in quanto assicurano la circolazione sul territorio nazionale degli spettacoli, così garantendo la più ampia diffusione della cultura e dell'arte della danza, e promuovono, inoltre, la coreografia italiana contemporanea, la ricerca, la formazione e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte coreutica.

<sup>12</sup> Come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

- d) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di paesi dell'Unione europea;
- e) l'incentivo finanziario per la realizzazione di nuove coreografie.

Nella valutazione dei programmi di attività, si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con paesi appartenenti all'Unione europea. Le recite realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione.

Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, ovvero per quelle gratuite svolte in edifici scolastici entro il limite del 10% dell'intera attività, con esclusione di quelle svolte presso le fondazioni liriche e presso i teatri di tradizione, già considerate ai fini delle sovvenzioni statali in favore di tali soggetti.

Come accennato, al fine dell'attribuzione dei contributi, la misura della percentuale destinata alle singole attività coreutiche è determinata mediante **valutazione quantitativa e valutazione qualitativa**.

**a) parametro quantitativo** (art. 5): qui di seguito indichiamo i costi valutabili in funzione della tipologia di attività:

- per le attività di **danza** sono valutabili i costi concernenti la produzione, la distribuzione, l'ospitalità e la promozione;
- per l'attività di **produzione**, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati nonché dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative;
- per le attività di **distribuzione e ospitalità** sono valutabili, oltre ai costi connessi alla gestione della sala e alla pubblicità, i costi relativi a recite che prevedono compensi a percentuale sugli incassi o fissi, corrisposti alle compagnie sovvenzionate dallo Stato ed i costi relativi a spettacoli di compagnie non sovvenzionate dallo Stato, con prioritario riferimento alle giovani formazioni;
- per l'attività mirata alla **informazione**, alla **diffusione** e all'**incremento della cultura della danza**, realizzata attraverso convegni, seminari e mostre, attività editoriale, e per l'**attività di perfezionamento professionale** di quadri artistici, tecnici ed amministrativi, sono valutabili i costi concernenti l'attività istituzionale;
- per l'**attività di formazione professionale**, i costi si riferiscono ai compensi per i docenti;
- per le **rassegne ed i festival**, sono valutabili i costi riguardanti la produzione, l'ospitalità, la promozione e la pubblicità.

**b) parametro qualitativo** (art. 6): la valutazione qualitativa delle iniziative viene effettuata dalla Commissione Consultiva per la Danza<sup>13</sup> sulla base dei seguenti criteri:

- validità del progetto artistico;
- direzione artistica;
- stabilità pluriennale dell'impresa e continuità del nucleo artistico;
- coreografi impiegati;
- spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;
- committenza di nuove opere o effettuazione di lavori in prima rappresentazione assoluta in Italia;
- rappresentazione di opere di autori viventi;

<sup>13</sup> Ai sensi dell'articolo 10 del D.Lgs. 21/12/1998 n. 492.

- esecuzione dal vivo della parte musicale;
- rappresentazioni presso fondazioni liriche o teatri di tradizione;
- creazione di rapporti con le scuole e le università;
- adeguatezza del numero di prove programmate.

La valutazione qualitativa può determinare la variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento dei costi ammessi ai sensi dell'art.5. In caso di programmazione triennale, la valutazione qualitativa viene compiuta annualmente.

In base all'art 3 del nuovo Regolamento, la domanda di ammissione al contributo, **riferita ad una programmazione annuale o triennale**, deve essere presentata in duplice copia, di cui una in carta bollata, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, corredata da:

- una copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché elenco dei soci;
- dichiarazione con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti sopra elencati;
- progetto artistico e preventivo finanziario relativi agli anni per i quali è richiesto il contributo, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'amministrazione;
- per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa, da presentare entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno di realizzazione della manifestazione;
- dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 dicembre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo. L'entità del contributo, **annuale o triennale**, è determinata con provvedimento del Direttore Generale per lo spettacolo dal vivo, previo parere della Commissione.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, il contributo può essere assegnato a soggetti che abbiano svolto almeno tre anni di attività nel settore della danza, o che abbiano realizzato manifestazioni di danza di riconosciuta rilevanza nazionale o internazionale, ovvero si avvalgano di un direttore artistico che abbia già ricoperto, per almeno due anni, tale carica o altra carica direttiva per soggetti della danza ammessi a contributo.

Come previsto all'art. 7 (in materia di erogazione del contributo) nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'Amministrazione può prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili, fermo restando l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta. L'Amministrazione eroga l'acconto entro sessanta giorni dalla determinazione del contributo il cui importo è fisso ed invariabile, anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

Ai fini dell'erogazione del saldo, i soggetti beneficiari<sup>14</sup> devono presentare una dichiarazione nella quale sono riportati:

- le risultanze finali del bilancio consuntivo o del rendiconto;
- il numero delle giornate lavorative;
- gli incassi determinati dall'attività artistica;
- il numero delle giornate di spettacolo e la quantificazione delle somme versate con riferimento ai costi ed agli oneri di cui all'articolo 5;

<sup>14</sup> I soggetti beneficiari possono essere sottoposti a controlli da parte dell'amministrazione che procede a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività coreutica sovvenzionata.

- il numero delle prove per ciascuno spettacolo;
- il personale stabilmente impiegato.

Per le attività triennali è possibile, a decorrere dal secondo anno del triennio, una revisione del contributo con riferimento ai maggiori costi, in presenza di nuovi elementi artisticamente qualificanti non prevedibili all'atto della presentazione del progetto artistico triennale.<sup>15</sup>

Come già anticipato (si veda anche par.1.1.), in attuazione dei criteri generali contenuti nel Regolamento, sono stati stabiliti con **D.M 22/11/2002** i criteri di dettaglio per la determinazione della base quantitativa dei contributi a norma dell'art.2, comma 3 e dell'art.5 del Regolamento di cui al DM 21/05/2002 n. 188. Per ciascun settore coreutico, le percentuali di incidenza dei singoli costi, le quote, i massimali, gli incentivi e le maggiorazioni definiti, sono qui di seguito elencati.

Le **percentuali di incidenza** dei costi sono:

- 1) per l'attività di **produzione**: 100% sino ad un importo di € 50.000,00 e il 50% per l'importo eccedente riguardo agli oneri sociali. Inoltre è previsto un ulteriore 150% degli oneri sociali, a copertura dei costi di allestimento, spese generali e strutture tecnico organizzative, nei limiti degli effettivi costi;
- 2) per le attività di **ospitalità** e di **distribuzione**: il 50% dei costi per la gestione della sala, per la promozione e la pubblicità, e rispettivamente il 100% dei costi per i cachets delle recite nel caso di ospitalità e il 60% dei costi per i cachets nell'attività di distribuzione;
- 3) per le attività **promozionali**: il 50% per le spese istituzionali e il 70% delle spese istituzionali per gli enti di promozione;
- 4) per i **corsi**: 100% dei compensi ai docenti, 40% sui costi concernenti le attività istituzionali (spese artistiche) nel caso di corsi di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici e amministrativi in qualunque genere di danza, organizzati da soggetti che, non svolgendo attività di produzione danza, svolgono attività di perfezionamento istituzionalmente e cono carattere di continuità, dispongono di adeguati spazi attrezzati per attività didattica e di danza e dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale. Il contributo non potrà comunque essere superiore al 50% dell'ammontare complessivo delle spese sostenute;
- 5) per **Festivals** e **Rassegne**: il 30% sui compensi fissi o a percentuale per i cachets delle compagnie, il 50% dei costi di promozione e pubblicità;
- 6) per i **progetti speciali**: il 50% per le spese artistiche e organizzative.

La **maggiorazione** prevista, per tutte le attività coreutiche, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di paesi dell'Unione europea, è il 5%.

Infine gli **incentivi finanziari**, che si calcolano utilizzando la percentuale, a fianco di ciascuna fattispecie indicata, sull'importo del contributo e tenuto conto del dato quantitativo di attività per la quale ricorre la previsione, sono stati fissati nel valore del:

- 5% per l'utilizzo, insieme a professionisti di collaudata esperienza, di giovani danzatori e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;
- 5% per organismi di produzione che svolgono anche attività di perfezionamento professionale di quadri artistici;
- 10% per attività svolte nelle regioni dell'Obiettivo 1, come definito dal regolamento (CE) n.1290/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999;
- 5% per la realizzazione di nuove coreografie

<sup>15</sup> Il soggetto beneficiario è tenuto a svolgere un'attività quantitativamente non inferiore a quella cui si riferisce il contributo, pena una proporzionale riduzione. Qualora tale attività sia programmata su base triennale e si abbia, nel primo e nel secondo degli anni del triennio, una diminuzione non superiore al 15% per ciascuno anno rispetto all'attività prevista nel periodo di riferimento, la stessa dovrà essere comunque effettuata nella residua parte del triennio.



## **6.0 LE ASSEGNAZIONI AI COMPARTI**

### **6.1 LE COMPAGNIE DI DANZA**


Le compagnie di danza sono previste all'**art.9** del Regolamento emanato con **D.M. 21/05/2002 n.188**.

Definite come organismi di produzione della danza, esse svolgono un'*attività di interesse pubblico* in quanto assicurano la circolazione sul territorio nazionale degli spettacoli, così garantendo la più ampia diffusione della cultura e dell'arte della danza, e promuovono, in particolare, la coreografia italiana contemporanea, la ricerca, la formazione e la valorizzazione di nuovi talenti, la nascita e la sperimentazione di particolari forme dell'arte coreutica.


Esse possono essere ammesse ai contributi dello Stato, purché abbiano effettuato, annualmente, un minimo di 20 giornate recitative e di 350 giornate lavorative; sono ammesse in tale conteggio, ma per non più del 30%, anche le giornate di spettacolo svolte in paesi dell'Unione Europea.

Nel 2003 sono state sovvenzionate 79 compagnie, 9 in più rispetto all'anno precedente. Come si vede dal grafico 4, il 2000 risulta l'anno che ha segnato il numero massimo di soggetti sovvenzionati: ben 83.

**Grafico 4: Le compagnie sovvenzionate anni 1998-2003**



**Grafico 5: I contributi FUS alle compagnie anni 1998-2003**




Come si può osservare dal grafico precedente, i contributi Fus destinati al comparto delle compagnie di danza, dal 1998 al 2003, hanno seguito un andamento simile a quello del numero delle compagnie sovvenzionate: notiamo infatti la presenza del valore più alto nel 2000 a cui è seguita una diminuzione nel biennio successivo.

Nel 2003 le compagnie hanno ricevuto un contributo di € 4.809.961,63 che risulta lievemente superiore (+2,7%) a quello del 2002.

Dal grafico 6 si può notare come, a fronte della crescita del numero di soggetti sovvenzionati, i contributi FUS destinati agli organismi di produzione della danza sono cresciuti in Euro correnti meno che proporzionalmente e, di conseguenza, anche la sovvenzione mediamente attribuita (nel 2003 circa € 60.885,59) alle compagnie è diminuita mano a mano che è cresciuto il numero dei soggetti beneficiari.

**Grafico 6: Compagnie di danza sovvenzionate – sovvenzione media assegnata**



La forbice delle assegnazioni alla produzione è molto ampia: si passa da un contributo minimo di € 6.015,86 a valori ben più considerevoli. Il maggior contributo è stato assegnato al Centro Regionale della Danza ATER balletto, presente in Emilia Romagna, che ha ricevuto € 547.121,00 (in considerazione del grande valore artistico e del prestigio acquisito sia in ambito nazionale che internazionale).

Considerevole anche l'assegnazione prevista per l'Associazione Balletto di Roma, pari a € 487.000,00.

La tabella che segue riporta in dettaglio il contributo assegnato dalla Commissione Consultiva a ciascun soggetto in base alla validità del progetto artistico. Generalmente viene confermata l'assegnazione dell'anno precedente quando il progetto presentato dalla compagnia non dimostra variazioni qualitative tali da giustificare un aumento.

**Tabella 7: Contributi FUS compagnie di danza nel 2003 e raffronto con il 2002**

Soggetto	Regione	2002	2003	Variazioni % 2002-2003
Ass. Balletto dell'Esperia	Piemonte	15.905,00	28.825,48	81,2
Compagnia egribiancodanza	Piemonte	27.356,00	27.356,00	0,0
Piccola soc.coop. A.r.l. Balletto Teatro di Torino	Piemonte	201.459,00	222.407,64	10,4
Ass. Ariella Vidach	Lombardia	19.086,00	15.486,93	-18,9
Ass. Balletto di Milano (Ex Centro Studi Coreografici S. Calimero)	Lombardia	100.730,00	100.730,00	0,0
Ass. Corte Sconta	Lombardia	32.870,00	44.840,25	36,4